



CAPITOLATO SPECIALE

1. Oggetto e disciplina applicabile

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti/RUP RdO mediante procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico e aventi ad oggetto i beni, i servizi e i lavori previsti dal Bando di abilitazione.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
 - a. dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinate/RUP RdO, dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni del presente Capitolato Speciale, nonché dalla documentazione allegata alla RdO, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d. dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità, in vigore per l'Amministrazione Aggiudicatrice, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto.
3. Le disposizioni del presente Capitolato Speciale sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Punto Ordinate/ RUP RdO, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del DLgs n. 36/2023, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle succitate disposizioni.

2. Specifiche generali dei beni, servizi e lavori previsti nel bando

Le specifiche tecniche a cui i beni, servizi e lavori oggetto del Bando devono rispondere sono di seguito riportate mentre la descrizione delle categorie previste dal bando sono riportate nell'Allegato 1. Le ulteriori specifiche di dettaglio saranno definite dal Punto Ordinate/RUP RdO nella documentazione allegata alle Richieste di Offerta.

2.1. Specifiche generali relative ai beni

1. Tutti i prodotti inerenti le categorie merceologiche oggetto del Bando di Abilitazione dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi.
2. Il bene e il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e comunitarie applicabili, con l'uso di materie prime non nocive e deve comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.
3. Ogni singolo bene deve essere nuovo di fabbrica ed essere contenuto in confezioni originali.
4. Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. I beni devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI, EN, ISO).
5. Quando applicabile i beni dovranno essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia o a mezzo batteria.
6. I beni rientranti nella categoria dispositivi medici di cui all' Allegato 1 devono inoltre essere:
 - provvisti della marcatura "CE" (Direttiva 93/42 CEE recepita in Italia con DL n. 46/97 e s.m.) prevista dalla normativa vigente;
 - ove previsto, conformi alle normative per i Dispositivi Medici (DM 20/02/2007 e s.m. nonché alle normative sui Dispositivi Medici che dovessero essere successivamente emanate);
 - rispondenti, se venduti sterili, alle modalità di sterilizzazione previste dalla F.U. Europea o Italiana (ultima edizione rispetto alla data di presentazione della domanda di abilitazione) e alle normative comunitarie sulla sterilizzazione vigenti alla data di presentazione della domanda di abilitazione.
7. Il servizio di consegna viene prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni. Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto salvo diversa indicazione concordata tra le parti.
8. Il servizio di consegna potrà comprendere, di norma, le seguenti attività:
 - imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e consegna presso gli indirizzi indicati dal Punto Ordinante. Lo scarico dei beni avverrà nell'area antistante il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante. (Il Fornitore è tenuto anche allo scarico della merce dal mezzo di trasporto);
 - allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di materiali di risulta e degli imballaggi, qualora presenti;

- invio documento di trasporto (DDT) contenente i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), il numero RdO, il numero d'ordine, il codice identificativo degli Articoli oggetto della consegna e relativa descrizione, ecc. Restano valide le attività di verifica di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".

9. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l'assistenza fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo stesso Fornitore sul bene. Il Fornitore ha, inoltre, la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori.

10. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i., emettono gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, per tali Amministrazioni ed Enti il Fornitore, oltre a ricevere l'ordine in formato elettronico, dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici per la ricezione elettronica di ordini e l'invio dei documenti di trasporto. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata nel sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di trasmissione, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, il fornitore potrà utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione

2.2. Specifiche generali relative ai servizi

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi per lo svolgimento dei servizi oggetto di RdO di personale specializzato. Le Amministrazioni Aggudicatrici potranno richiedere in qualsiasi momento al Fornitore i curricula vitae del personale preposto allo svolgimento del servizio per verificarne l'effettiva adeguatezza.
2. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN – ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alle Amministrazioni Aggudicatrici di verificare la conformità dei servizi prestati rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, dalla documentazione allegata alla RdO e all'Offerta presentata.

3. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità dei prestatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4. E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza del patrimonio dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Inoltre, il Fornitore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice. L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

2.3. Specifiche generali relative ai lavori

1. In caso di RDO per prestazioni di lavori, l'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel rispetto della documentazione di progetto o altra documentazione recante le condizioni contrattuali redatta dalla stazione appaltante e da questa resa disponibile all'interno del portale, ad integrazione della documentazione regolante il MERER.
2. Si precisa che i fornitori per poter eseguire le prestazioni richieste dovranno essere in possesso:
 - a. di valida attestazione SOA, per le categorie e classifiche di loro interesse e oggetto di iscrizione;
 - b. in caso di non possesso della suddetta attestazione, limitatamente all'esecuzione di prestazioni di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, dei requisiti di cui all'art. 28, Allegato II.12 al D.Lgs n. 36/2023 e/o all'art. 10, Allegato II.18 al D.Lgs n. 36/2023 in caso di lavori aventi ad oggetto beni soggetti a tutela D.Lgs. 42/2004.
3. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i., emettono gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici per la ricezione elettronica di ordini. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata nel sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> , che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di trasmissione, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, il fornitore potrà utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione. Il Fornitore si impegna ad avvalersi per lo svolgimento della prestazione oggetto di RdO di personale specializzato
4. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità dei prestatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

5. E' fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza del patrimonio dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Inoltre, il Fornitore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice. L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
6. L'appaltatore sarà tenuto alla conoscenza ed al rispetto di tutte le norme vigenti nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'appaltatore dovrà altresì prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e dei tempi di esecuzione, nonché sulle ulteriori condizioni contrattuali che ritiene congrue e correttamente determinate, giudicando i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
7. Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs.81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.
8. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna. Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali. E' altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore; l'ultimazione dei lavori o è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.

3. Obbligazioni del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione e ai servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore contraente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui la prestazione appartiene, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione Aggiudicatrice o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Aggiudicatrice di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico al momento della stipula del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all'Amministrazione Aggiudicatrice della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Amministrazione Aggiudicatrice dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con l'Amministrazione Aggiudicatrice. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici dell'Amministrazione Aggiudicatrice continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore

contraente si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.

8. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire ai responsabili dell'Amministrazione Aggiudicatrice di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
9. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
10. Il Fornitore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
11. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
12. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
13. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. La fornitura/erogazione della prestazione oggetto del Contratto deve essere eseguita secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO e per quanto ivi espressamente indicato.

2. Per la fornitura/erogazione della prestazione oggetto della RdO, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare tutte le procedure oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
3. All'atto della fornitura/erogazione della prestazione, ove previsto, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato, dovrà redigere un verbale, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto di ogni informazione inerente l'esecuzione della RdO.
4. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la fornitura/erogazione della prestazione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Ove richiesto dalla fornitura/erogazione della prestazione oggetto della RdO, l'Amministrazione Aggiudicatrice, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area/locali in cui è destinato a operare e in relazione all'attività oggetto della Richiesta, al fine di consentire al Fornitore contraente l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.
6. Il Fornitore contraente si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
7. Il Fornitore contraente è, inoltre, tenuto a:
 - concordare con i Responsabili dell'Amministrazione Aggiudicatrice le specifiche modalità di esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di servizi che possono presentare possibili rischi;
 - non procedere a sversamenti, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
 - non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di uscita, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
 - portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

5. Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione della fornitura/erogazione della prestazione, ovvero in corso di esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o il Direttore dei Lavori, effettua la verifica di conformità/collaudo delle prestazioni rese, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 116 del DLgs n.36/2023, ferme restando le ipotesi in cui sussista l'obbligo di nomina dell'organo di collaudo.

2. La verifica di conformità/collaudò ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nel presente documento e, in generale, contenute nella RdO e nei relativi allegati. Il Fornitore Contraente ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità/collaudò. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore Contraente se presente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudò, la data del verbale varrà come Data di Accettazione delle prestazioni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore Contraente.
4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale, Contratto e prestazioni rese, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove e utilizzi successivi, si rilevi una difformità qualitativa o quantitativa, verrà inviata una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso o di richiesta di intervento.
5. Sarà possibile comunicare l'eventuale "accettazione con riserva" qualora alla consegna della merce non vi fossero "anomalie apparenti" da segnalare ma l'ordinante/ricevente volesse comunque prendersi i tempi consentiti dalla normativa vigente per effettuare controlli più puntuali prima della chiusura del carico a magazzino. Nel caso di ricezione di merci corredate dal solo DDT elettronico, le medesime sono da considerarsi "accettate con riserva".
A fronte di consegne "accettate con riserva" l'Ente ha l'onere di controllare entro i termini previsti dalla normativa vigente la coerenza dei dati presenti nel DDT con la merce effettivamente ricevuta. Con riferimento alle anomalie eventualmente riscontrate entro i termini previsti dalla normativa vigente, il ricevente è tenuto a darne evidenza con una comunicazione al fornitore. Si ricorda che la comunicazione di eventuali anomalie rappresenta un documento a rilevanza fiscale che deve essere conservato congiuntamente al DDT cui afferisce.
6. Il Fornitore Contraente s'impegna a risolvere la non conformità, senza alcun addebito al Punto Ordinate, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta segnalazione, concordando con il Punto Ordinate le modalità e termini per l'esecuzione delle prestazioni.
7. Effettuati i suddetti interventi la fornitura potrà essere sottoposta ad un nuovo collaudò o, in alternativa, il Fornitore, su richiesta del Punto Ordinate, rilascerà una dichiarazione sottoscritta che attesti l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti per eliminare le difformità riscontrate.
8. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione della fornitura non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
9. Nei casi previsti dall'art. 116 del DLgs n.36/2023, il Responsabile Unico del Progetto o il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o il Direttore dei Lavori, provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.

6. Servizi connessi

1. Il Fornitore contraente metterà a disposizione un numero indirizzo e-mail ed un numero di telefono attivi indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi, ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni Aggiudicatrici circa le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, l'assistenza post-vendita, i servizi connessi e/o accessori. Resta ferma la facoltà per le Amministrazioni Aggiudicatrici di richiedere specifiche condizioni di assistenza, a cui il Fornitore deve dare seguito.
2. Qualora gli interventi di assistenza e manutenzione, ove previsti, dovessero comportare una interruzione della prestazione, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l'Amministrazione Aggiudicatrice di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.

7. Corrispettivi

1. Il corrispettivo della prestazione è quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla RdO del Punto Ordinante/RUP RdO.
2. Il corrispettivo comprende, tra l'altro:
 - a. l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
 - b. le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
 - c. tutti i servizi connessi, secondo quanto indicato nella RdO e nei documenti alla stessa allegati e in generale secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.
3. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati concordati tra le parti, salvo i casi di contratti a esecuzione

periodica o continuativa, che saranno sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto nelle singole Richieste di Offerta.

8. Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 148 del 2018. e ss.mm.ii. .
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere l'indicazione della RdO e/o del numero d'ordine a cui si riferisce, del CIG (Codice Identificativo Gara), del CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, della data di fornitura della prestazione e della data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul Conto Corrente comunicato dal Fornitore in risposta alla RdO.
5. Il Fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se la stessa venisse effettuata nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Rimane inteso che i Punti Ordinanti prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
7. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazioni dei Servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto da parte del Punto Ordinante mediante semplice e unilaterale dichiarazione scritta da comunicarsi mediante PEC.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto.

2. Il conto corrente che verrà indicato dal Fornitore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Qualora le transazioni relative alla RdO siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
5. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione Aggiudicatrice.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dal codice dei contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

10. Penali

1. Per ogni giorno solare, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, ovvero in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti articoli, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 0,5 ‰ (0,5 per mille) del corrispettivo della prestazione oggetto dell'inadempimento o del ritardo.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nella documentazione allegata alla RdO; in tal caso verranno applicate al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura inizierà a essere prestata in modo

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici potranno definire ulteriori penali, inserendole nella documentazione allegata alla RdO.
4. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dall'Amministrazione Aggiudicatrice per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Aggiudicatrice di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

11. Responsabilità

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali conseguenti.

12. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

13. Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente contratto, i Punti Ordinanti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo di PEC nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di PEC dal Punto Ordinate, per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, il Punto Ordinate può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il proprio contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro il Punto Ordinate;
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;

- i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
4. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Punto Ordinante.

14. Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Il Punto Ordinante ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di contratti pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

15. Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, all'Amministrazione Aggiudicatrice e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e l'Amministrazione Aggiudicatrice contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

16. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

17. Trattamento dei dati, Consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, ivi comprese quelle

relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.